

- Per le aree situate in Roma nel comprensorio Tiburtino (50.000 mq circa), unico cespite di proprietà dell'Edilca in liquidazione, è stato costituito, insieme ad altri proprietari di aree nel comprensorio, un consorzio che ha l'obiettivo, sulla base della normativa del Piano particolareggiato approvato dalla Regione Lazio, di pervenire con il Comune di Roma a un convenzionamento che preveda di corrispondere l'indennità di esproprio sotto forma di assegnazione di diritti volumetrici.

Gestioni operative

Si riferiscono di seguito gli aspetti gestionali di rilievo riguardanti la fase di completamento di commesse in portafoglio e di attività stralcio.

☐ Attività in Iran

Dopo la chiusura della filiale Fintecna di Teheran, avvenuta nel gennaio del 2003, le attività hanno riguardato esclusivamente il recupero di posizioni creditorie vantate verso committenti iraniani attraverso la Ansaldo Energie e il Consorzio Italcontractors.

☐ Ponte sullo Storebaelt

Gli impegni contrattuali di Fintecna, nei confronti del committente Storebaelt riguardavano al 28 maggio 2003, data di scadenza della garanzia quinquennale, i residui interventi connessi a tale garanzia, nonché le riserve apposte al certificato di consegna delle opere datato 28 maggio 1998.

Si ricorda che al maggio 1998 i citati impegni erano garantiti da fidejussioni di performance per un importo pari a circa 7,2 €/milioni; gli esiti positivi in termini sia economici sia tecnici delle attività eseguite negli anni successivi hanno permesso di anticipare e concludere la "General Inspection" di tutte le componenti del ponte nel 2002, consentendo di eseguire parte degli interventi residui prima della scadenza della garanzia quinquennale. Pertanto, in concomitanza a detta scadenza, hanno avuto inizio gli incontri con la Storebaelt mirati alla verifica ed al completamento delle attività residue, al fine di dichiarare concluso il contratto con l'adempimento da parte di Fintecna di tutti gli obblighi a suo tempo assunti.

In particolare, nel luglio 2003 sono state chiuse positivamente tutte le riserve e dichiarati completati buona parte dei residui interventi in garanzia, nonché liberata la quota parte di fidejussioni a garanzia delle attività terminate, per un importo pari a 5,4 €/milioni.

Parallelamente venivano completati tutti gli interventi da eseguirsi ad eccezione di alcune attività comunque definite; ciò consentiva, nel mese di novembre u.s.,

la liberazione di ulteriori Euro 1.230.000 di fidejussioni e determinava altresì le condizioni per una prevedibile chiusura del contratto con la liberazione delle fidejussioni residue.

☐ Poste Italiane S.p.A.

All'inizio del 2003 è stato costituito un gruppo di lavoro misto per l'esame congiunto delle riserve avanzate da Fintecna (ex Nuova Mecfond) relative a risarcimento di danni e a maggiori oneri sostenuti al fine di ricercare una soluzione bonaria delle stesse ai sensi dell'art. 31 *bis* della L. 109/94. Sulla base delle analisi condotte da tale gruppo di lavoro è stato quindi possibile giungere ad un accordo transattivo sottoscritto nel novembre scorso evitando l'apertura di un contenzioso tra Fintecna e Poste Italiane e consentendo altresì la definizione dei rapporti a valle con le imprese esecutrici dei lavori.

☐ Consorzio CO.RE.CA.

Nel corso dell'esercizio sono stati svolti intensi negoziati con il Comune di Striano finalizzati al raggiungimento di un accordo per la risoluzione consensuale della concessione e la consegna delle opere realizzate nel comparto nello stato in cui le stesse attualmente versano dopo anni di incuria e vandalizzazioni.

Dopo numerosi incontri si è pervenuti ad un'ipotesi di atto transattivo su cui sono tuttora in corso discussioni e approfondimenti relativamente ad alcuni punti controversi che, però, riguardano essenzialmente l'altra consorziata interessata al problema. Nel frattempo si sta cercando di ottenere la partecipazione all'accordo anche del Commissario per l'emergenza Sarno, nella cui sfera di competenza ricadono gli alloggi realizzati nell'area da Fintecna (ex Infratecna) che il Comune di Striano sarebbe intenzionato a rilevare insieme alle infrastrutture. All'uopo è stato sollecitato il Commissario Straordinario di Governo ad indire un'apposita conferenza di servizi allargata.

☐ Consorzio ED.IN.SUD.

Nell'esercizio trascorso sono stati fatti notevoli progressi per l'effettuazione dei collaudi delle opere da tempo ultimate; è pervenuta l'approvazione definitiva per una di tali opere mentre sono in avanzato corso le attività per altri quattro cantieri.

☐ Commessa L'Aquila

Dopo la positiva conclusione dei lavori, la commessa si è chiusa anche sul piano amministrativo con l'emissione del relativo certificato di collaudo nel maggio 2003. Si è in attesa dell'approvazione di detto certificato da parte del Concedente Ministero dei Beni Culturali; approvazione di cui si è tuttora in attesa anche per i certificati dei due restanti interventi relativi a Pompei e Ercolano, la cui emissione risale a luglio 1999.

Si sta predisponendo l'aggiornamento delle richieste da avanzare al Ministero, nel tentativo di una bonaria composizione delle riserve prima della eventuale apertura di una formale vertenza.

☐ Crediti Russia

Nel corso del 2003 sono proseguite, anche con l'intervento di una società di consulenza internazionale specializzata in materia, le attività di affiancamento alla Merryl Lynch, alla quale sono state cedute a suo tempo partite creditorie non "riconciliate" verso Enti governativi russi, al cui recupero Fintecna è tuttora interessata per il ritorno economico previsto dal contratto di cessione in caso di incasso totale o parziale.

☐ Isola Edificatoria 8 S.r.l.

Con sentenza n. 11949/03 pubblicata il 28/11/2003 il Tribunale di Napoli ha condannato Fintecna, in solido con il Comune di Napoli, al pagamento della somma complessiva di oltre 5,8 €/milioni in favore della società Isola Edificatoria 8 per aree a suo tempo occupate dalla Mededil per la realizzazione di opere relative al Centro Direzionale di Napoli e per le quali non fu possibile completare nei termini procedurali il normale iter di esproprio. Il creditore ha attivato la procedura esecutiva nei confronti di Fintecna che ha interposto appello avverso la sentenza di primo grado con contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della stessa.

Razionalizzazione societaria di Gruppo

Nel corso dell'esercizio 2003, Fintecna ha potenziato la peculiare attività di coordinamento tecnico e finanziario delle partecipate ed ha rafforzato le specifiche capacità gestionali, consolidando la presenza nel settore immobiliare. In tale ambito è proseguito il processo di razionalizzazione delle partecipazioni attraverso operazioni societarie di fusione (Torre 110 S.c.a.r.l. in liq., con effetti contabili dal 1° gennaio 2003), di chiusura di processi liquidatori (delle collegate Leonardo 2000 S.c.a.r.l. 44,5% e Centro Idrico Eur S.c.a.r.l. 1%, dei Consorzi Acque 29% e Barocco 33,74%) nonché di cessione di partecipazioni minori non strategiche per Fintecna (Savuto S.c.a.r.l. in liq. 40%, So.Gr.Es. S.c.p.A. in liq. 25%, Consorzio Difis S.c.a.r.l. 40%, Tangenziale di Potenza S.c.a.r.l. in liq. 49,25%, Gir.It. S.c.a.r.l. in liq. 50%, Consorzio Fu.g.i.s.t. 24%, Armo S.c.a.r.l. in liq. 25%, Cuai S.p.A. 5%, Malpensa 2000 S.c.a.r.l. in liq. 0,01% e Parco Tecnologico dell'Umbria - Sitech S.c.a.r.l. 0,33%).

Il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore, come noto, il D.Lgs. 17 gennaio 2003 recante la "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative in attuazione della Legge 2 ottobre 2001 n. 366".

In base alla nuova normativa i bilanci relativi ad esercizi chiusi prima dell'entrata in vigore della stessa sono redatti secondo le norme anteriormente vigenti; pertanto le nuove disposizioni in tema di bilancio non hanno inciso sulla redazione del progetto di bilancio al 31.12.2003 sottoposto alle deliberazioni dell'odierna Assemblea.

La Vostra Società ha tempestivamente provveduto a sottoporre le conseguenti proposte di modifiche statutarie all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 22 dicembre 2003 che ha deliberato in merito all'adozione, con efficacia dal 1° gennaio 2004, del nuovo Statuto sociale.

Gli aspetti di maggiore rilievo introdotti nel nuovo Statuto sociale attengono alla scelta effettuata in ordine alla "corporate governance" nonché alle modifiche correlate alle innovazioni introdotte dalla Riforma in tema di controllo.

In particolare, in tema di "corporate governance", la scelta effettuata è stata quella di mantenere il cosiddetto sistema tradizionale di netta distinzione funzionale ed organica fra amministrazione e controllo.

In tema di controllo si è proceduto ad adeguare lo Statuto specificando, in ossequio al disposto normativo, le funzioni affidate al Collegio Sindacale, i cui doveri risultano estesi anche alla vigilanza sull'amministrazione, e l'attribuzione del controllo contabile ad una Società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Al riguardo la Vostra Società ha proceduto, in esecuzione della delibera assunta dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 22 dicembre 2003, a seguito dell'intervenuto scioglimento per mutuo consenso dell'incarico conferito alla PricewaterhouseCoopers e KPMG per la parte relativa agli esercizi 2004 e 2005, a conferire alla PricewaterhouseCoopers l'incarico per la revisione contabile ex art. 2409 *bis* del Codice Civile e successivi per il triennio 2004-2006.

Ulteriori modifiche di rilievo allo Statuto della Vostra Società sono rappresentate da quelle introdotte in tema di Consiglio di Amministrazione e di Assemblea, modifiche concernenti il compimento di specifici atti a rilevanza gestionale.

Inoltre Vi rendiamo noto che la Vostra Società, in ossequio a quanto disciplinato dall'art. 2362 C.C., in tema di socio unico, ha provveduto ad effettuare gli adempimenti ivi previsti presso il Registro delle Imprese mediante il deposito di una dichiarazione contenente i dati identificativi del Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La Vostra Società ha anche provveduto a rendere informativa alle proprie controllate in ordine ai principali contenuti della Riforma con impatto sulle conseguenti modifiche da introdurre agli statuti sociali fornendo indicazioni al riguardo in analogia a quanto posto in essere da Fintecna, al fine di assumere, ove possibile, comportamenti unitari nell'ambito del Gruppo.

Si segnala infine che, con riguardo a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 231/01 concernente la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati contro la Pubblica Amministrazione come integrato dal Decreto Legislativo n. 61/02 per quanto attiene la specifica disciplina introdotta all'art. 25 *ter* in tema di reati societari, Fintecna ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo indicato dalla norma quale esimente dalle sanzioni ivi previste.

Il Modello si compone di: (a) un Codice di comportamento per gli Amministratori, i dipendenti e i collaboratori esterni; (b) un sistema sanzionatorio per i casi di violazioni del Modello; (c) dichiarazioni periodiche da rilasciare da parte di coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione; (d) clausole relative alla risoluzione del contratto in caso di violazione del Modello da parte di collaboratori esterni; (e) un insieme di procedure relative alle aree maggiormente esposte al rischio-reato; (f) una serie di norme – rivolte sia agli uffici interni che alle Società del Gruppo – tendenti ad evitare, ragionevolmente, di incorrere nei cosiddetti reati societari, con particolare riferimento al bilancio della Società e a quello consolidato.

Si è altresì provveduto a nominare l'Organismo di vigilanza previsto dal Decreto, approvando inoltre un "Regolamento" che ne disciplina, in dettaglio, i compiti e il funzionamento.

Vi rendiamo noto, infine, che la Vostra Società ha in corso di svolgimento le attività finalizzate all'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza ai sensi di quanto disciplinato dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Tale aggiornamento sarà completato entro il 30 giugno 2004, termine fissato dal Garante per la Protezione dei dati personali con parere del 22 marzo 2004.

Personale, Organizzazione, Relazioni industriali e Nuove iniziative occupazionali

Nel corrente esercizio, in linea con la finalità di conseguire, in Fintecna e nelle controllate, un assetto organizzativo e dimensionale rispondente alla missione della Società, si è proseguito nell'attuazione di interventi di contenimento della struttura prevenendo l'insorgere di situazioni di criticità, unitamente, peraltro, ad interventi di razionalizzazione organizzativa e gestionale coerenti con le attività svolte, anche con particolare riferimento allo sviluppo di alcune di esse e alla relativa prospettiva temporale.

Per quanto riguarda gli obiettivi di contenimento/riduzione degli organici, relativi sia a Fintecna che alle Società controllate, sono proseguite le azioni finalizzate alla ricollocazione presso società partecipate, all'utilizzo del Fondo credito (di cui al D.M. n. 158/2000) per il personale ex IRI, ad un'adeguata politica di incentivazione all'esodo, all'ottenimento, a fronte della presentazione di apposita istanza, di un congruo numero di posizioni di "mobilità lunga", nell'ambito dei relativi provvedimenti legislativi emanati in corso d'anno.

Tra le iniziative ancora in atto si ricorda che proseguono i distacchi (che ad oggi constano di n. 44 unità, di cui n. 8 Fintecna S.p.A. e n. 36 Servizi Tecnici S.p.A. in liq.) presso l'A.P.A.T., in forza del Protocollo d'intesa sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 9 luglio 1999 e successivamente prorogato più volte con termine di scadenza dei distacchi in essere al 31 dicembre 2004. Gli oneri, a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono interamente a carico di A.P.A.T.. Tale proroga è stata convenuta tra le parti allo scopo di conseguire, nell'arco del 2004, il previsto realizzarsi delle condizioni normative utili alla definitiva stabilizzazione.

In merito all'analoga iniziativa che vede in atto il distacco di personale del Gruppo Fintecna presso l'A.R.P.A.C. - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania di n. 23 unità (di cui n. 22 Fintecna S.p.A. e n. 3 Servizi Tecnici S.p.A. in liq.), in data 30 ottobre 2003 è stato sottoscritto presso la Regione Campania, un verbale di proroga del Protocollo d'intesa del 19 aprile 2001, che prevedeva il distacco di tale personale per un periodo di due anni, con l'obiettivo di un definitivo inserimento di tutto il personale nei ruoli A.R.P.A.C.. Il termine di scadenza di tutti i distacchi in atto, originariamente previsto in due anni, è stato successivamente prorogato con assunzione dell'intero onere a carico di A.R.P.A.C., con l'esplicito obiettivo di pervenire alla definitiva stabilizzazione entro il corrente anno.

Il confronto fra l'organico del Gruppo Fintecna (ad esclusione di Fincantieri S.p.A., Tirrenia S.p.A. ed A.T.I. S.p.A. in liq.) al 31 dicembre 2002 e quello al 31 dicembre 2003 evidenzia una riduzione di n. 139 unità, passando dalle n. 616 alle n. 477 unità. In particolare l'organico della Fintecna S.p.A. passa dalle n. 313 unità al 31 dicembre 2002 alle n. 285 unità al 31 dicembre 2003. In termini complessivi, considerando i dati di organico delle società Fincantieri S.p.A. e Tirrenia S.p.A. e l'ingresso di A.T.I. S.p.A. in liq., gli organici di Gruppo si attestano su n. 14.000 unità a fine 2003.

- Sul versante delle relazioni industriali, particolarmente articolati sono stati i temi di confronto, unitamente ai relativi riflessi di natura gestionale ed amministrativa.
 - Nell'ambito della fase applicativa degli accordi di armonizzazione del trattamento economico/normativo del personale Fintecna S.p.A. si è introdotta l'assistenza sanitaria in favore dei quadri con contratto edile (tramite il FASIDI) nonché, all'inizio del 2004, nei confronti del restante personale della medesima area contrattuale.
 - In data 12 giugno 2003, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono stati sottoscritti a cura di Fintecna S.p.A. (anche per conto delle Società controllate Servizi Tecnici S.p.A. in liq, Cimi-Montubi S.p.A., e Steelworks Sud S.r.l.) verbali di accordo sindacale per l'individuazione delle

eccedenze e delle conseguenti misure gestionali, tra le quali è stato individuato il ricorso alla “mobilità lunga” reiterata fino al 31 dicembre 2004 dalla L. n. 81 del 17 aprile 2003. La relativa istanza inoltrata da Fintecna al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trovato accoglimento, con D.M. del 16 luglio 2003, per n. 46 unità. In applicazione di quanto sopra, è stata avviata la fase di consultazione sindacale per l’attivazione di procedure di mobilità per la riduzione di personale del Gruppo Fintecna, che si è positivamente conclusa nel mese di dicembre 2003 con la sottoscrizione di appositi verbali d’accordo per tutte le realtà aziendali coinvolte.

- In materia di orario di lavoro sono state adottate specifiche misure di contenimento delle prestazioni dell’attività lavorativa, in linea con le disposizioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003, con particolare riguardo alla regolamentazione del lavoro straordinario e all’ottimizzazione del ricorso al part time.

Contenzioso

Come per i precedenti esercizi, la Società ha operato con l’obiettivo della progressiva riduzione dei giudizi che la interessano, perseguendo accordi transattivi con le controparti laddove ne sono ricorsi i presupposti giuridici e di convenienza economica per l’azienda.

Cionondimeno il volume del contenzioso risulta ancora consistente non solo per la complessità e il numero delle controversie, ma anche per il significativo valore economico dei complessivi “petita” di causa, comunque ridimensionato in considerazione dell’intervenuta definizione, anche in termini transattivi, di svariate controversie.

Per una valutazione d’insieme si evidenzia che il numero complessivo delle vertenze è di circa 1.800 di cui la gran parte (circa 1.200) costituite da cause di lavoro e le restanti, da giudizi civili, arbitrali ed amministrativi: le posizioni registrate sono adeguatamente assistite da congrui stanziamenti al fondo rischi ovvero al fondo rettificativo dei crediti, seppure gli specifici margini di incertezza in ordine agli esiti finali delle vertenze rendono difficoltose stime certe e definitive.

Si evidenzia che i dati numerici del complessivo contenzioso aziendale registravano al 31.12.2002 un totale di 2.950 controversie, di cui circa 2.200 di lavoro.

Per quanto concerne il *petitum* passivo dei contenziosi in essere al 31.12.2003, questo ammonta a oltre 1.550 €/milioni.

In rapporto all’esercizio precedente, a parte il contenzioso giuslavoristico, sono pervenute a definizione n. 138 controversie (comprese quelle fiscali e quelle facenti capo alle “gestioni stralcio”), in ordine alle quali si fornisce, di seguito, una sintetica informativa riguardante quelle di maggiore rilievo. Si riporta altresì l’aggiorna-

mento circa l'evoluzione dei contenziosi più significativi (ivi compresi quelli insorti successivamente alla chiusura dell'esercizio).

Controversie definite

☐ Controversia con il Ministry of Public Works del Kuwait

L'esercizio 2003 ha visto la conclusione, in sede di legittimità, dell'annosa vertenza con il Ministero dei Lavori Pubblici del Kuwait, acquisita a suo tempo (con il relativo credito contenzioso) da parte dell'incorporata Iritecna dalla Garboli Conicos, nell'ambito dell'operazione di privatizzazione di quest'ultima società.

A seguito dei gradi di merito, che si sono susseguiti con alterne vicende, in sede di Cassazione – come già riferito nella relazione afferente il precedente esercizio – è stato riconosciuto il credito per risarcimento della Vostra Società, il cui importo – integralmente rettificato con apposito fondo – è stato incassato dalla Società nel corso dell'esercizio 2003 determinando una sopravvenienza attiva per Fintecna.

La Società, contestualmente all'incasso della sorte, ha altresì provveduto all'attivazione di un "elementary case" in Kuwait per il riconoscimento ed il recupero degli interessi maturati *medio tempore* sul capitale conseguito.

☐ Contenzioso con la Regione Lombardia

Nell'ottobre 2003 è stata sottoscritta la transazione con la Regione Lombardia che ha definito il contenzioso a suo tempo avviato da Iritecna, Bonifica e Spea per il riconoscimento del saldo dei corrispettivi relativi ad interventi realizzati per conto della stessa Regione nell'ambito del programma di ricostruzione della Valtellina a seguito della avversità atmosferiche dell'estate 1997.

In base all'accordo Fintecna (titolare del 40% della posizione, riveniente dal 5% di Iritecna e dal 35% già di Bonifica) ha incamerato la quota di corrispettivo di propria pertinenza, che ha integralmente costituito sopravvenienza attiva per la Società, atteso che nel bilancio a fronte della partita creditoria relativa, corrispondeva uno stanziamento a fondo rettificativo di pari importo.

☐ Contenzioso Assessorato al Turismo e dei Trasporti della Regione Siciliana

Con scambio di corrispondenza tra le parti si è definito con l'abbandono del giudizio di Appello, il contenzioso che ha visto la Società opposta all'Assessorato al Turismo e dei Trasporti della Regione Siciliana per ottenere il pagamento dei corrispettivi professionali maturati dalla incorporata Italtecna S.p.A. per l'elaborazione di un progetto di riqualificazione della Tonnara località Capo Granitola. Ai sensi dell'accordo, la Regione Siciliana ha corrisposto a Fintecna l'intero importo maturato per sorte oltretutto la quasi totalità degli interessi.

☐ Contenzioso OMI Reggiane S.p.A./Fintecna

È stato definito transattivamente il contenzioso che vedeva opposta Fintecna alla Procedura di liquidazione coatta amministrativa della Reggiane OMI S.p.A. (oggi Efimpianti in l.c.a.) in relazione al mancato pagamento della fornitura effettuata, in epoca risalente, all'incorporata Italimpianti di grossi impianti meccanici di movimentazione per il Porto di Genova. L'accordo raggiunto ha comportato il pagamento a favore di Efimpianti dei soli importi dovuti per sorte con rinuncia di controparte a tutti gli interessi, nelle more maturati per ingente ammontare, e alle spese di giudizio.

☐ Contenzioso Ministero Affari Esteri - SOGERI (commessa Senegal)

In corso di esercizio si è definita transattivamente la vertenza con la società Sogeri (e con il Ministero Affari Esteri) in relazione alle richieste avanzate da quest'ultima in sede arbitrale con riferimento a lavori eseguiti nell'ambito degli interventi della Cooperazione allo Sviluppo in Africa.

In forza dell'accordo Fintecna ha corrisposto alla Sogeri un importo che ha trovato adeguata capienza nell'ambito del fondo rischi all'uopo stanziato.

☐ Contenzioso TAV c/Consorzio Iricav Due - Fintecna (già IRI)

Con lodo emesso nel luglio 2003 si è definito il giudizio arbitrale tra il Consorzio Iricav Due-Fintecna (già IRI)/TAV, con il riconoscimento di ingenti importi a favore del Consorzio in relazione al contratto avente per oggetto la realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità Verona-Venezia. Il lodo ha rigettato, altresì, tutte le domande risarcitorie di TAV nei confronti di Iricav Due e di Fintecna, stabilendo, inoltre, la risoluzione solo parziale degli impegni contrattuali originari.

☐ Contenzioso Arbitrale con FINEL

Prima della conclusione dell'articolata procedura arbitrale, è stata definita transattivamente la vertenza che vedeva opposta la Fintecna alla Finel in relazione all'asserita presenza di materiale inquinante in un impianto di produzione di energia elettrica, di proprietà dell'allora ISE S.r.l., società a suo tempo privatizzata dall'incorporata ILVA. L'accordo raggiunto ha comportato per Fintecna un onere economico che ha trovato copertura nell'ambito del relativo fondo rischi all'uopo previsto.

☐ Contenzioso con Ferriere Nord

In corso di esercizio è stato perfezionato un accordo transattivo con la Ferriere Nord S.p.A. che ha definito la vertenza promossa da quest'ultima società nel 1992 in relazione all'asserito inadempimento di accordi commerciali da parte dell'incorporata ILVA, che opponeva in via riconvenzionale l'inadempimento ad una "lettera di patronage" a suo tempo rilasciata dalla Ferriere Nord nell'in-

teresse delle Acciaierie e Ferriere di Servola. L'accordo raggiunto comporta la rinuncia della controparte a tutte le proprie pretese ed il riconoscimento a favore di Fintecna di un importo – da corrispondersi per tranches assistite da garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata dalla Fin.Fer. S.p.A., società capogruppo della Ferriere Nord – che costituisce, per l'intero ammontare, sopravvenienza attiva per la Società.

☐ **Contenzioso ICMI**

È stato definito in via transattiva il contenzioso che vedeva opposta la ICMI (gruppo RIVA) alla Fintecna. A fronte di un procedimento monitorio attivato dalla Vostra Società davanti al Tribunale di Napoli per il mancato pagamento da parte della ICMI di alcuni ratei del canone di locazione relativo alla conduzione di un complesso industriale di proprietà Fintecna, la società conduttrice, nel riconsegnare il bene al termine della locazione, ha richiesto il rimborso di oneri da essa sostenuti (tra l'altro per bonifica delle aree). La transazione del contenzioso ha comportato la corresponsione da parte di ICMI a Fintecna dell'intero importo capitale dovuto per i canoni scaduti e non pagati e il parziale riconoscimento delle richieste della ICMI.

☐ **Contenzioso con il Comune di Udine**

In corso di esercizio si è definita la vertenza tra l'allora CMF SUD in liq. (oggi Fintecna) e il Comune di Udine in relazione a problematiche insorte nell'esecuzione dell'appalto per la realizzazione di un parcheggio automatizzato nella stessa città.

Fintecna ha corrisposto all'Ente locale, a saldo e stralcio di ogni pretesa relativa ai lamentati vizi dell'opera, una somma, omnicomprensiva, sensibilmente inferiore alle richieste della controparte, che ha trovato adeguata copertura nel relativo fondo rischi a suo tempo stanziato.

☐ **Controversia con Noell Stahl**

È stato definito transattivamente il contenzioso attivato dalla società tedesca Noell Stahl nei confronti della Italstrade – ma con effetti economici contrattualmente in capo a Fintecna – in relazione alla presunta responsabilità precontrattuale per una mancata fornitura di carri ponte, mai perfezionata a seguito della risoluzione del contratto principale.

Con l'accordo raggiunto Fintecna ha limitato il riconoscimento transattivo alla controparte (nel frattempo ammessa a procedura concorsuale in Germania) per un importo che ha trovato copertura nell'ambito del fondo rischi all'uopo stanziato.

☐ **Contenzioso con il Credito Italiano**

Nel corso dell'esercizio hanno trovato sistemazione transattiva quattro vertenze

che vedevano opposta la Società alle pretese del Credito Italiano S.p.A. per oneri relativi ad alcuni giudizi a suo tempo azionati dalla incorporata Italsanità. Con la conclusione di tale accordo – che ha comportato riconoscimenti economici alla controparte e che hanno trovato ampia copertura nel fondo rischi all'uopo appostato – si è ottenuta la definitiva chiusura dell'ultima fase del complesso contenzioso, riguardante la Italsanità ed insorto sin dal 1993, relativo ai contratti di locazione di immobili da adibire a Residenze Sanitarie Assistite.

Evoluzione dei contenziosi in corso

☐ Contenzioso ex Be.Sta.T. S.p.A. con il Comune di Taranto

In corso di esercizio la Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – ha emesso sentenza relativa al procedimento per l'accertamento e la valutazione dei danni derivanti dalla illegittima requisizione, effettuata a suo tempo, degli immobili di proprietà della Be.Sta.T. S.p.A..

La suddetta pronuncia ha accolto il gravame interposto dal Comune di Taranto avverso la sentenza di primo grado, emessa dal G.O.A. in data 16 novembre 1999, affermando, in particolare, che il G.O.A. del Tribunale di Lecce difettava “di competenza funzionale a pronunciare la condanna al risarcimento della parte in precedenza estromessa: dal che consegue nei confronti del Comune la nullità della sentenza”.

Fintecna, nella sua qualità di titolare sostanziale del credito litigioso *de quo*, nei mesi di giugno e luglio 2003, dopo aver svolto i necessari approfondimenti, ha formalizzato un nuovo ed autonomo giudizio di cognizione finalizzato alla determinazione del *quantum debeatur* nei confronti del Comune di Taranto davanti al locale Tribunale, provvedendo, peraltro, ad impugnare davanti alla Suprema Corte di Cassazione la predetta sentenza di appello.

☐ Contenzioso con Condotte

È stata emessa nel settembre 2003 la sentenza di 2° grado che ha condannato la società Condotte d'Acqua al pagamento in favore di Fintecna, quale avente causa da IRI S.p.A., degli importi dovuti a titolo di commissioni per le garanzie prestate a suo tempo da IRI a favore del sistema bancario e nell'interesse di Condotte per i lavori afferenti la tratta ferroviaria ad Alta Velocità Roma-Napoli.

☐ Contenzioso SPRINT/Fincantieri/Fintecna (già IRI)

Il giudizio proposto dalla Sprint avente per oggetto pretese risarcitorie per asserito inadempimento di contratti di brokeraggio assicurativo di cui si sarebbero rese responsabili Fincantieri ed IRI (oggi Fintecna) si è concluso immediatamente a ridosso della chiusura dell'esercizio con l'estinzione del giudizio medesimo a seguito di rinuncia agli atti resa dalla società attrice e accettata dalla Fincantieri e dalla Fintecna.

☐ Contenzioso con Çukurova Elektrik A.S. (ÇEAS) - Diga di Berke (Turchia)

La controversia, che rientra fra i cosiddetti “rapporti esclusi” incorporati dall’Italstrade nell’ambito della sua privatizzazione, riguarda un contenzioso in Turchia volto a recuperare i crediti e i danni subiti, per un importo di circa 130 milioni di dollari relativi ai lavori eseguiti per conto della ÇEAS per la realizzazione dell’impianto idroelettrico di Berke.

ÇEAS, a sua volta, ha avanzato nei confronti della Fintecna richiesta di risarcimento per circa 85 milioni di dollari, oltre ad ulteriori danni da quantificare. Il procedimento giudiziale si sta svolgendo presso il Tribunale di Adana, nel corso del quale dovrà essere espletata nuova consulenza tecnico-contabile a cura di una Commissione di Esperti in via di nomina a cura della Corte locale in sostituzione di quella precedentemente nominata, la cui attività è stata delegittimata.

Nel corso del complesso giudizio, peraltro, la controparte ha assunto diverse iniziative miranti a penalizzare la procedura come la ricusazione del Collegio giudicante, la richiesta di trasferimento ad altra sede del processo, fino a presentare un esposto contro i legali che assistono Fintecna e contro la stessa Vostra Società.

Tali iniziative, peraltro, non hanno sortito alcun concreto effetto.

Nel corso dell’istruttoria, peraltro, i componenti della famiglia titolare delle azioni ÇEAS sono stati sottoposti a procedimenti penali per svariati reati e la stessa ÇEAS, concessionaria dell’Amministrazione nel settore dell’elettricità, è stata posta sotto il controllo del Governo.

☐ Contenzioso SAT - Società Autostrade Tirrenica S.p.A.

A seguito della sentenza di primo grado favorevole alla Vostra Società sul contratto “SAT”, le azioni poste in essere da Fintecna nei confronti dei soci dell’Ati Torevia hanno consentito di individuare le condizioni per un accordo sia sulle articolate partite in dare/avere contabili e non – comprese le posizioni in contenzioso – sia sulla ripartizione dell’incasso da “SAT” di quanto statuito dalla sentenza di primo grado. Va ricordato che detto incasso, avvenuto a fine gennaio c.a., è relativo ad una sentenza appellata da Fintecna e, quindi, da considerarsi non conclusivo.

☐ Slovenia

Vengono seguite le pendenze contrattuali in Slovenia derivanti dai contratti con la DARS (Società per le Autostrade Slovena) per la costruzione di un tratto dell’autostrada Razdrto - Cebulovica e di opere varie per l’autostrada Arja-Vransko. Riguardo al primo contratto, a seguito della sentenza positiva ed inappellabile a favore di Fintecna si è pervenuti all’incasso secondo quanto previsto dall’arbitrato aperto da Fintecna nel 2001.

Per quanto attiene l’autostrada Arja-Vransko sono in corso sia l’attività di supporto tecnico-contrattuale relativa alla causa azionata da Fintecna contro la Dars (oneri derivanti da prolungamenti dei tempi contrattuali) sia il monitoraggio della garanzia decennale sulle opere eseguite in scadenza nel 2007.

☐ Contenzioso con VU.MA. S.r.l.

In data 5 febbraio 2003 è stata depositata la sentenza del G.O.A., della Sezione III *bis* del Tribunale di Roma, che accogliendo le domande della incorporata Italsanità si è pronunciato dichiarando risolto il contratto di locazione, sottoscritto nel 1990 con la VU.MA. S.r.l. – relativo ad un immobile sito in Montecatini da adibire a Residenza Sanitaria Assistenziale – per impossibilità giuridica dell'oggetto ai sensi degli artt. 1346 e 1418 C.C., respingendo conseguentemente la domanda riconvenzionale di controparte e compensando le spese di lite.

☐ Vertenza Italtecnasud

Proseguono due dei quattro giudizi da tempo avviati dagli uffici della Procura della Corte dei Conti nei confronti del Consorzio Italtecnasud (di cui Fintecna detiene la maggioranza delle quote) in relazione al presunto danno erariale derivante dai rapporti contrattuali a suo tempo instaurati tra lo stesso Consorzio e l'Ufficio Speciale per gli interventi straordinari affidati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare, per quanto concerne il procedimento relativo agli interventi straordinari per Palermo e Catania di cui alla Legge n. 99/88 (che vede coinvolta anche l'allora Italispaca, oggi Fintecna), si è in attesa della pronuncia della prima Sezione Giurisdizionale centrale della Corte dei Conti sui ricorsi in appello proposti in via cautelativa da Italtecnasud e Fintecna avverso due sentenze parziali del giudizio di primo grado (che avevano rigettato le eccezioni di prescrizione sollevate da Italtecnasud) al solo fine di impedire il loro passaggio in giudicato, nell'ipotesi di proposizione del gravame da parte della Procura avverso la sentenza definitiva, viceversa favorevole a Italtecnasud e Fintecna. Va segnalato, per completezza, che, essendo *medio tempore* scaduto il termine per l'impugnazione senza che la Procura abbia proposto alcun appello, la sentenza definitiva di primo grado (favorevole alle convenute) è ormai passata in giudicato, cosicché è venuto meno anche l'interesse di Italtecnasud e Fintecna per l'esito del citato giudizio di appello nei confronti delle sentenze parziali.

Il procedimento dinanzi alla Sezione Giurisdizionale per la Campania, relativo agli interventi straordinari a seguito del terremoto dell'Irpinia ed avente ad oggetto i finanziamenti concessi alla Impresa Castelruggiano S.p.A., è ancora sospeso in attesa della definizione di un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Salerno, che non vede peraltro coinvolto personale del consorzio Italtecnasud.

☐ Contenzioso con Grassetto Comapre

In questo procedimento, come accennato nella relazione al bilancio del precedente esercizio, nonostante Fintecna avesse ottenuto dalla Corte di Appello di Napoli – ove pende il giudizio di appello – la sospensione dell'esecutorietà del

provvedimento arbitrale azionato da controparte, quest'ultima aveva intrapreso la procedura esecutiva mediante notifica di atto di pignoramento presso terzi (vari istituti di credito) per il recupero coattivo del proprio (contestato) credito di ingente ammontare.

Ad esito dell'opposizione all'esecuzione proposta da Fintecna avverso detta procedura, il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Roma, con provvedimento del maggio 2003, ha dichiarato l'estinzione del procedimento esecutivo con il conseguente svincolo delle somme pignorate presso le banche.

Prosegue, nel merito, il giudizio di secondo grado dinanzi alla Corte di Appello di Napoli.

☐ DMD S.r.l. e Ing. A. Della Morte S.p.A.

Con entrambe le imprese si è riusciti a definire in via transattiva le diverse vertenze in atto. I relativi accordi sono stati sottoscritti nel novembre 2003 ed hanno determinato la chiusura in termini soddisfacenti per Fintecna di quattro giudizi, di cui due pendenti in Cassazione.

☐ Arbitrato Comune di Muro Lucano

Nel mese di marzo 2004 è stato emesso il lodo riguardante l'Arbitrato promosso nel 2002 nei confronti del Comune di Muro Lucano (PZ). Si rammenta che tale iniziativa si rese necessaria in conseguenza della condotta dell'amministrazione concedente, la quale dichiarò arbitrariamente decaduta la convenzione all'epoca sottoscritta con l'R.T.I. formato dalla ex Infratecna (capogruppo con il 45%), la Italeco (45%) e Bonifica (10%) per l'espletamento di attività connesse alla ricostruzione ex L. 219/81. Essa, pertanto, nel maggio 2000 inoltrò un atto di diffida richiedendo la restituzione dell'anticipazione di Lire/milioni 720 dalla stessa corrisposta nel 1990 alla capogruppo dell'R.T.I.. Il Comune di Muro Lucano riuscì successivamente ad escutere la garanzia a suo tempo prestata dal concessionario a fronte dell'incasso della predetta anticipazione.

La pronuncia ha confermato le favorevoli risultanze della C.T.U. con l'accoglimento da parte degli arbitri delle principali richieste avanzate da Fintecna. Nell'attesa di conoscere le azioni che intenderà intraprendere la controparte, sono stati avviati gli adempimenti ex art. 825 C.P.C. finalizzati al deposito del lodo e al successivo recupero in via esecutiva delle somme riconosciute.

☐ Arbitrato Dalmine-Techint (BHP)

In chiusura di esercizio la Dalmine ha raggiunto un accordo transattivo con la controparte inglese, che prevede la corresponsione, a tacitazione di ogni pretesa del BHP Consortium, di un importo complessivo, in lire sterline, sensibilmente inferiore alle pretese risarcitorie azionate in giudizio dal Consorzio. In conseguenza dell'insorgenza del contenzioso *de quo*, è stato attivato un arbitrato davanti alla Camera di Commercio Internazionale di Parigi da parte della

Techint Investments (oggi Tenaris) per veder accertata la sussistenza di una manleva a carico di Fintecna (quale incorporante di Ilva S.p.A. in liquidazione) in ordine agli esiti del citato giudizio inglese per danni derivanti da difetti di prodotti Dalmine, con una richiesta consuntivata in corso di arbitrato in un importo sostanzialmente coincidente a quello oggetto del giudizio davanti alle Corti inglesi. Dopo la sospensione, con ordinanza del Collegio giudicante del febbraio 2002, in attesa degli esiti del giudizio in essere davanti alla Corte britannica tra la Dalmine e il Consorzio BHP, la procedura arbitrale è stata riattivata una volta intervenuto il giudicato "inglese" sull'*'an debeatur*. Il deposito del lodo arbitrale è oggi previsto per il maggio del corrente anno.

☐ Fintecna (già ITLE) c/Fallimento CER

Nel settembre 2003 il Tribunale di secondo grado di Oerias (Portogallo) ha accolto la richiesta di Italstrade/Fintecna relativa alla esperibilità di un'azione revocatoria nei confronti di atti di disposizione del proprio patrimonio (costituzione di ipoteche volontarie a favore del ceto bancario locale) operati dal consorzio CER, in danno di Italstrade, in epoca di poco precedente alla sua dichiarazione di fallimento.

Per il recupero del credito di Italstrade/Fintecna, ammesso al passivo del fallimento per importi considerevoli, dovrà ora essere avviata l'azione revocatoria volta a dimostrare la malafede del fallendo consorzio nell'aver scientemente violato la *par condicio creditorum* a danno di Italstrade/Fintecna.

☐ Contenzioso con Ferrocemento

È tuttora pendente davanti alla Corte di Appello di Roma l'impugnativa promossa sia da Fintecna che da Ferrocemento avverso il lodo arbitrale emesso in data 15 novembre 2002, in relazione alle controversie insorte a seguito della privatizzazione della Società Italiana per Condotte d'Acqua.

Peraltro, in data 6 giugno 2003, la Corte di Appello ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività del lodo *de quo* formulata da Fintecna. In seguito alla notifica dell'atto di precetto da parte di Ferrocemento e al fine di estinguere la procedura di pignoramento presso terzi attivata dalla stessa, Fintecna ha provveduto, nel luglio 2003, al pagamento della somma per cui è risultata soccombente dal suddetto lodo attualmente impugnato in appello.

☐ Fintecna (ex Italter) c/Comune di Palermo

Ad esito di 3 arbitrati relativi ad altrettanti contenziosi instaurati nei confronti del Comune di Palermo per il mancato pagamento del saldo lavori relativi a interventi di riqualificazione eseguiti nel predetto Comune, nel mese di agosto 2003, sono stati incassati gli importi statuiti a beneficio di Fintecna dai lodi *de quibus*. Proseguono dinanzi alla Corte di Appello di Palermo i giudizi di impugnazione avviati dal Comune di Palermo avverso

due di detti provvedimenti arbitrali. Il terzo, non impugnato dal Comune, è ormai passato in giudicato.

☐ Fintecna - RAI - RAI Holding c/Cucciniello

Nel febbraio 2003, la Corte di Appello di Roma, confermando la sentenza di I grado, ha dichiarato la nullità della deliberazione dell'Assemblea RAI del 1975, che approvò il bilancio d'esercizio dell'anno precedente. Detta controversia è stata promossa dall'avente causa di un socio, al tempo, della RAI, che ha invocato la nullità del bilancio, essendo questo, ex Lege, preso a parametro di riferimento per la determinazione dell'indennizzo da corrispondere ai soci RAI, a seguito del trasferimento del capitale di questa all'IRI. La Fintecna, quale successore di IRI, è parte del giudizio – pendente ora innanzi alla Corte di Cassazione a seguito di ricorso tempestivamente proposto – unitamente a RAI e RAI Holding, quest'ultima quale successore a titolo universale di IRI, a seguito del trasferimento del capitale RAI mediante atto di scissione.

☐ Fintecna c/Fallimento Cofima

Nel periodo a cavallo tra gli esercizi 2002 e 2003 il Sig. Giovanni Fimiani, quale socio e surrogante della fallita società Cofima, ha promosso, innanzi al Tribunale di Roma, nei confronti dell'IRI (ora Fintecna) e del fallimento Cofima una domanda di risarcimento danni, ritenuti cagionati da un asserito inadempimento dell'IRI relativo alla mancata cessione della partecipazione SME/Sidalm alla Cofima. Si ricorda che la Cofima, come la Buitoni e la IAR, manifestò, nel maggio del 1985, il proprio interesse all'acquisto delle suddette partecipazioni.

La società Cofima, durante le trattative, venne dichiarata fallita e la curatela non ritenne di promuovere alcuna azione nei confronti dell'IRI.

Contenzioso del lavoro

Anche nel 2003 il contenzioso giuslavoristico ha fatto registrare la chiusura di un notevole numero di vertenze. Ciò ha consentito sia un significativo ridimensionamento del numero delle cause aperte (da 2.164 del 31.12.2002 a 1.162 al 31 dicembre 2003), sia una rilevante riduzione del *petitum* (da €/milioni 320 ad €/milioni 285 circa).

I risultati raggiunti sono conseguenti a numerose decisioni favorevoli all'Azienda e passate in giudicato, e ad un rilevante numero di transazioni sui principali "filoni" di causa.

Nel corso del 2003 non si sono avute variazioni di rilievo nel contenzioso con l'INPS, nonostante si siano avute riconferme, in secondo grado, delle pronunce di